

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **225/1985** (ECLI:IT:COST:1985:225)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **26/06/1985**; Decisione del **12/07/1985**

Deposito del **25/07/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11071**

Atti decisi:

N. 225

ORDINANZA 12 LUGLIO 1985

Deposito in cancelleria: 25 luglio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 185 bis del 7 agosto 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e ter del codice di procedura

penale e art. 25 legge 12 agosto 1982, n. 532, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Tecchio Giancarlo, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 20 novembre 1984, il Tribunale militare di Verona, nel processo penale contro Tecchio Giancarlo, imputato di rifiuto del servizio militare di leva, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24 comma secondo Cost.,

che rilevava il Tribunale nell'ordinanza doversi implicitamente desumere dal sistema normativo delineato l'intento del legislatore, almeno tendenziale, di differenziare il giudice del riesame da quello del dibattimento,

che, al contrario, i Tribunali militari, così come attualmente strutturati, sono assolutamente inidonei a garantire l'operatività del principio enunciato, ché anzi assicurano l'opposta regola della costante identità fra i due giudici,

che, in tali condizioni, la legge sul riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale appare inapplicabile al rito militare, determinando così grave situazione di disparità e grave menomazione dei diritti di difesa del cittadino alle armi rispetto a quello di condizione civile.

Considerato che la questione è già stata risolta in termini da questa Corte con sent. 9 febbraio 1985, n. 50, dove è stato rilevato che, a parte l'inesistenza di alcuna ostativa incompatibilità fra le situazione descritte, l'ordinamento giudiziario militare di pace prevede, comunque, esplicitamente all'art. 8, comma terzo, che con decreto presidenziale possa essere disposto il funzionamento di più Sezioni, e che coerentemente l'art. 2 della l. 7 maggio 1981, n. 180 prevede che "il Tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di Tribunale o di appello",

che, pertanto, esiste nella legge la possibilità di rendere operative, almeno tendenzialmente, le norme impugnate anche all'interno del rito militare, sì che le sollevate obiezioni rappresentano mere difficoltà di fatto, e non tali da rendere impossibile l'applicazione della legge,

e poiché, d'altra parte, l'ordinanza non prospetta alcun nuovo profilo rispetto a quello già deciso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, sollevata dal tribunale militare di Verona, con ordinanza 20 novembre 1984, nei confronti degli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.